

**ASSOCIAZIONE MUSEO DELL'AUTOMOBILE  
CARLO BISCARETTI DI RUFFIA**

**STATUTO  
(TESTO VIGENTE)**

**Art. 1 – Denominazione**

L'Associazione, costituita nel 1957 su iniziativa di Carlo Biscaretti di Ruffia, riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica numero 1455 in data 8 ottobre 1957 modificata con D.G.R. del Piemonte n. 6-18993 del 10 dicembre 1992, è denominata **"MUSEO DELL'AUTOMOBILE CARLO BISCARETTI DI RUFFIA"** abbreviabile in **"MUSEO DELL'AUTOMOBILE"**.

**Art. 2 – Scopo**

L'Associazione non ha scopo di lucro ed opera **prevalentemente** nell'ambito territoriale della Regione Piemonte.

L'Associazione ha lo scopo di agevolare e promuovere la documentazione, lo studio e la divulgazione della storia dell'automobile e degli altri mezzi di locomozione nonché della relativa componentistica.

A tal fine l'Associazione si propone di:

- conservare e valorizzare la collezione e le singole automobili d'epoca, a qualsiasi titolo possedute;
- ricercare, acquisire, conservare, studiare, esporre e rappresentare testimonianze materiali relative ai beni di interesse istituzionale e curare iniziative di tutela e valorizzazione di tali beni;
- raccogliere, conservare, restaurare, ordinare ed aggiornare i materiali ed i documenti grafici, bibliografici, fotografici, cinematografici e comunque di qualsiasi altra natura inerenti a detta storia;
- facilitare e stimolare le ricerche degli studiosi e dei tecnici in tale campo;
- collaborare alla divulgazione della storia dell'autolocomozione, attraverso l'organizzazione di una mostra permanente di autoveicoli nella sede del

**ASSOCIAZIONE MUSEO DELL'AUTOMOBILE  
CARLO BISCARETTI DI RUFFIA**

**STATUTO  
(NUOVO TESTO APPROVATO DAL C.D.A.)**

**Art. 1 – Denominazione**

L'Associazione, costituita nel 1957 su iniziativa di Carlo Biscaretti di Ruffia (**cui viene intitolato il Centro Congressi del Museo**), riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica numero 1455 in data 8 ottobre 1957 modificata con D.G.R. del Piemonte n. 6-18993 del 10 dicembre 1992, è denominata

**"MUSEO NAZIONALE DELL'AUTOMOBILE  
AVVOCATO GIOVANNI AGNELLI",  
abbreviabile in "MAUTO"**.

**Art. 2 – Scopo**

L'Associazione non ha scopo di lucro ed opera nell'ambito territoriale della Regione Piemonte.

L'Associazione ha lo scopo di agevolare e promuovere la documentazione, lo studio e la divulgazione della storia dell'automobile e degli altri mezzi di locomozione nonché della relativa componentistica.

A tal fine l'Associazione si propone di:

- conservare e valorizzare la collezione e le singole automobili d'epoca, a qualsiasi titolo possedute;
- ricercare, acquisire, conservare, studiare, esporre e rappresentare testimonianze materiali relative ai beni di interesse istituzionale e curare iniziative di tutela e valorizzazione di tali beni, nonché raccogliere, conservare, restaurare, ordinare ed aggiornare i materiali ed i documenti grafici, bibliografici, fotografici, cinematografici e comunque di qualsiasi altra natura inerenti a detta storia;
- facilitare e stimolare le ricerche degli studiosi e dei tecnici in tale campo;
- collaborare alla divulgazione della storia dell'autolocomozione, attraverso l'organizzazione di una mostra permanente di autoveicoli nella sede del

Museo, di congressi, di mostre particolari, di conferenze e di altre manifestazioni del genere;

- acquisire in proprietà, in comodato e ad altro titolo e/o dismettere autoveicoli ed altri mezzi di locomozione e le loro parti ed accessori, rientranti nelle finalità dell'Associazione;
- attuare e favorire ogni altra iniziativa, **anche di carattere commerciale, propagandistico e sportivo**, che rientri nella finalità dell'Associazione.

L'Associazione può perseguire il proprio scopo direttamente o indirettamente a mezzo di terzi.

L'Associazione può inoltre compiere tutte le attività mobiliari ed immobiliari strumentali o comunque connesse al conseguimento delle finalità associative anche collaborando e partecipando ad altri Enti con scopi analoghi.

#### **Art. 3 – Durata**

La durata della Associazione è a tempo indeterminato, salva diversa deliberazione dell'assemblea.

#### **Art. 4 – Sede**

L'Associazione ha sede legale in Torino, corso Unità d'Italia n. 40, nell'immobile concesso in comodato dalla Città di Torino.

#### **Art. 5 – Soci**

**I Soci si distinguono in Soci Ordinari ed in Soci Tecnici.**

**Sono Soci Ordinari dell'Associazione la Città di Torino, l'Automobile Club d'Italia e, se chiedono di aderirvi, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Compagnia di San Paolo, la Fondazione CRT, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Torino, nonché tutti gli Enti e le persone fisiche e giuridiche che, interessati agli scopi dell'Associazione, presentino domanda di ammissione e ne siano accettati.**

Il Consiglio di Amministrazione determina un anno per l'altro, previo

Museo, di congressi, di mostre particolari, di conferenze e di altre manifestazioni del genere;

- acquisire in proprietà, in comodato e ad altro titolo e/o dismettere autoveicoli ed altri mezzi di locomozione e le loro parti ed accessori, rientranti nelle finalità dell'Associazione;
- attuare e favorire ogni altra iniziativa che rientri nella finalità dell'Associazione.

L'Associazione può perseguire il proprio scopo direttamente o indirettamente a mezzo di terzi, **anche assumendo partecipazioni in enti e/o società anche con scopo affine al proprio.**

L'Associazione può inoltre:

- compiere tutte le attività mobiliari, anche commerciali, ed immobiliari strumentali o comunque connesse al conseguimento delle finalità associative;
- collaborare con altri Enti aventi scopi analoghi **ed eventualmente parteciparvi, nei limiti delle disposizioni di legge.**

#### **Art. 3 – Durata**

La durata della Associazione è a tempo indeterminato, salva diversa deliberazione dell'assemblea.

#### **Art. 4 – Sede**

L'Associazione ha sede legale in Torino, corso Unità d'Italia n. 40, nell'immobile concesso in comodato dalla Città di Torino.

#### **Art. 5 – Soci e sostenitori**

**Sono Soci dell'Associazione l'Automobile Club d'Italia, la Città di Torino, la “FIAT S.P.A.”, la Provincia di Torino e la Regione Piemonte, nonché tutti gli Enti e le persone fisiche e giuridiche che, interessati agli scopi dell'Associazione, presentino domanda di ammissione e ne siano accettati con delibera dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione.**

Il Consiglio di Amministrazione propone un anno per l'altro, previo

l'accertamento della disponibilità dei Soci, la quota annuale che ogni socio è tenuto a versare **annualmente per far fronte ai costi relativi alla gestione ordinaria del Museo. Il Consiglio di Amministrazione proporrà inoltre i contributi aggiuntivi che verranno deliberati dall'Assemblea dopo aver ottenuto la disponibilità dei Soci interessati.**

**Sono Soci Tecnici dell'Associazione, se chiedono di aderirvi, le società FIAT S.p.A., FIAT Auto S.p.A., PIRELLI PNEUMATICI S.p.A., PININFARINA S.p.A., ITALDESIGN GIUGIARO S.p.A. e BERTONE S.p.A., l'AUTOMOBILE CLUB di TORINO, l'UNIONE INDUSTRIALE DI TORINO, nonché gli Enti e le persone fisiche e giuridiche che, senza obblighi di contributi in denaro, contribuiscono all'attività dell'Associazione secondo termini, modalità e consistenza concordati con il Consiglio di Amministrazione, quando riconosce o conferma loro tale qualifica.**

**Le ammissioni dei Soci Ordinari e l'attribuzione della qualifica di Socio Tecnico sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei suoi componenti presenti alla riunione.**

**Il Consiglio di Amministrazione può conferire il titolo di socio onorario e di socio sostenitore agli Enti ed alle persone fisiche o giuridiche che, a giudizio del Consiglio, ne abbiano acquisito il merito.**

La qualifica di **Socio Ordinario o Tecnico** si perde per recesso, per esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione e per decadenza dovuta alla mancata effettuazione degli apporti dovuti all'Associazione, quanto ai Soci **Ordinari** per la quota annuale **deliberata dal Consiglio di Amministrazione**, quanto ai **Soci Tecnici** secondo quanto concordato con il Consiglio di Amministrazione al momento del loro riconoscimento o della loro conferma.

#### **Art. 6 – Patrimonio**

**Il patrimonio dell'Associazione è costituito:**

- dalle quote annuali versate dai Soci Ordinari;
- dagli apporti aggiuntivi effettuati dai Soci Ordinari;
- dai contributi pubblici e privati;
- dai proventi delle iniziative dell'Associazione;
- dai beni di proprietà dell'Associazione;

accertamento della disponibilità dei Soci, la quota annuale che ogni socio è tenuto a versare.

**Sono Sostenitori dell'Associazione gli Enti e le persone fisiche e giuridiche che contribuiscono all'attività dell'Associazione secondo termini, modalità e consistenza concordati con il Consiglio di Amministrazione, quando riconosce o conferma loro tale qualifica.**

**L'attribuzione della qualifica di Sostenitore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti alla riunione.**

**L'Assemblea può conferire il titolo di socio onorario alle persone fisiche o giuridiche che, a suo giudizio, ne abbiano acquisito il merito.**

La qualifica di **Socio o Sostenitore** si perde per recesso, per esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione e per decadenza dovuta alla mancata effettuazione degli apporti dovuti all'Associazione, quanto ai Soci per la quota annuale, quanto ai **Soci Sostenitori** secondo quanto concordato con il Consiglio di Amministrazione al momento del loro riconoscimento o della loro conferma.

#### **Art. 6 – Patrimonio e risorse disponibili**

**Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai conferimenti in denaro, da beni mobili e immobili, valori mobiliari, diritti in genere, nonché da lasciti, elargizioni, donazioni di qualsiasi genere da parte di soggetti pubblici e privati, anche non Soci, espressamente destinati ad incremento del patrimonio medesimo.**

**Il Consiglio di Amministrazione delibera sull'impiego del patrimonio, il**

- da erogazioni, donazioni e lasciti.

L'Associazione provvede al conseguimento dei propri scopi utilizzando il suo patrimonio ed i beni ricevuti in comodato nella misura e con le modalità che vengono di volta in volta fissate dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 7 – Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

#### **Art. 8 – Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei **Soci Ordinari**,
- b) il Consiglio di Amministrazione,
- c) il Presidente,

quale è peraltro disponibile soltanto entro limiti tali da assicurare l'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e la garanzia verso i terzi per la responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte dall'Associazione.

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

- dalle quote annuali e da quelle straordinarie versate dai soci;
- da lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali, eredità, legati mobiliari ed immobiliari non espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
- dai beni mobili ed immobili ricevuti, a qualsiasi titolo, da Enti pubblici e soggetti privati e non espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
- dai contributi, sovvenzioni e finanziamenti dell'Unione Europea, di enti pubblici e soggetti privati;
- da eventuali altre entrate ed acquisizioni;
- dal ricavato delle manifestazioni e delle attività di qualsiasi natura organizzate dall'Associazione, anche attraverso l'esercizio di attività di natura commerciale.

#### **Art. 7 – Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

**La Associazione ha come obiettivo il pareggio del bilancio, che può essere conseguito anche utilizzando il proprio patrimonio ad esclusione di quello indisponibile.**

**Qualora emerga una situazione di disavanzo che permanga nei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio consuntivo, il Presidente deve darne comunicazione senza indugio ai Soci affinché assumano i provvedimenti deliberativi del caso.**

#### **Art. 8 – Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- a) - l'Assemblea dei **Soci**,
- b) - il Consiglio di Amministrazione,
- c) - il Presidente,

<p>d) il Collegio dei Revisori <b>dei Conti</b>. <b>E' prevista la nomina di cariche onorarie.</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può stabilire il rimborso delle spese sostenute dai Consiglieri per lo svolgimento, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, di attività per conto dell'Associazione.</p> <p><b>Art. 9 – Assemblea dei Soci Ordinari</b> L'assemblea è convocata dal <b>Consiglio di Amministrazione</b> con preavviso di almeno quindici giorni mediante invio a tutti i <b>Soci Ordinari</b> di lettera raccomandata, telefax o e-mail contenente l'indicazione degli argomenti da trattare. L'assemblea dei <b>Soci Ordinari</b> si riunisce almeno due volte all'anno, entro il mese di aprile, per approvare il bilancio consuntivo, ed entro il mese di <b>novembre</b> per approvare il bilancio di previsione e determinare i contributi aggiuntivi proposti ai <b>Soci Ordinari</b>. L'Assemblea dei Soci Ordinari ha inoltre il compito di provvedere alla nomina ove necessario delle cariche sociali, dei Revisori <b>dei Conti</b> determinandone il compenso, alle modifiche statutarie, alla messa in liquidazione e ad ogni altro argomento che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno sottoporle.</p> <p>L'assemblea dei Soci Ordinari è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in caso di assenza o di impedimento del Presidente l'assemblea è presieduta dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dalla persona designata dagli intervenuti. Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i <b>Soci Ordinari</b> che siano in regola <b>con il pagamento</b> della quota annuale <b>deliberata dal Consiglio di Amministrazione</b>. E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la</p>	<p>d) - il Collegio dei Revisori.</p> <p><b>I componenti dei singoli organi collegiali non hanno diritto ad alcun compenso, fatta eccezione per i Revisori.</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può però stabilire, <b>entro i limiti di legge</b>, il rimborso delle spese sostenute dai Consiglieri per lo svolgimento, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, di attività per conto dell'Associazione.</p> <p><b>Art. 9 – Assemblea dei Soci</b> L'assemblea è convocata <b>dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione</b> con preavviso di almeno quindici giorni mediante invio a tutti i <b>Soci</b> di lettera raccomandata, telefax o e-mail contenente l'indicazione degli argomenti da trattare. L'assemblea dei <b>Soci</b> si riunisce almeno due volte all'anno, entro il mese di aprile, per approvare il bilancio consuntivo, ed entro il mese di <b>dicembre</b> per approvare il bilancio di previsione e determinare i contributi proposti ai <b>Soci</b>.</p> <p>L'Assemblea dei Soci ha inoltre il compito di provvedere alla nomina ove necessario delle cariche sociali, dei Revisori determinandone il compenso, <b>entro i limiti di legge</b>, alle modifiche statutarie, <b>alla delibera di ammissione di nuovi Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione</b>, alla messa in liquidazione e ad ogni altro argomento che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno sottoporle.</p> <p>L'assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in caso di assenza o di impedimento del Presidente l'assemblea è presieduta dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dalla persona designata dagli intervenuti. Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i <b>Soci</b> che siano in regola con la quota annuale.</p> <p>E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la</p>
---	--

prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario, quest'ultimo ove nominato.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese in prima convocazione con la presenza **di almeno la metà dei Soci Ordinari** e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per la delibera di modifiche allo statuto, di scioglimento dell'Associazione e per la devoluzione del patrimonio residuo è in ogni caso necessario il voto favorevole dei tre quarti dei Soci **Ordinari**.

#### **Art. 10 – Consiglio di Amministrazione**

**Il Consiglio di Amministrazione è composto da:**

- **il Presidente della Regione Piemonte, il quale ha la facoltà di farsi sostituire in modo permanente dall'Assessore competente per materia;**
- **il Presidente della Provincia di Torino, il quale ha la facoltà di farsi sostituire in modo permanente dall'Assessore competente per materia;**
- **il Sindaco della Città di Torino, il quale ha la facoltà di farsi sostituire in modo permanente dall'Assessore competente per materia;**
- **un membro designato dalla Compagnia di San Paolo;**
- **un membro designato dalla Fondazione CRT;**
- **un membro designato dall'Automobile Club d'Italia;**
- **un membro designato dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato di Torino;**
- **un membro designato da FIAT S.p.A. fino a quando durerà il comodato all'Associazione della collezione FIAT di auto storiche;**
- **il Coordinatore del Comitato dei Soci Tecnici.**

**L'Assemblea dei Soci Ordinari, in caso di ammissione di altri Soci Ordinari, può deliberare di modificare il numero dei Consiglieri di Amministrazione attribuendone uno per ciascuno dei nuovi Soci Ordinari.**

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario, quest'ultimo ove nominato.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese in prima convocazione con la presenza **della maggioranza dei Soci** e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per la delibera di modifiche allo statuto, di scioglimento dell'Associazione e per la devoluzione del patrimonio residuo è in ogni caso necessario il voto favorevole dei tre quarti dei Soci.

#### **Art. 10 – Consiglio di Amministrazione**

**Ogni Socio ha titolo di rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione; ad oggi, in ottemperanza a quanto disposto D.L. n. 78 del 2010 convertito con la Legge 122 del 30 luglio 2010 il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri nominati dall'Assemblea dei Soci, fermo restando che il socio che non abbia ottenuto di designare alcun rappresentante nel Consiglio di Amministrazione avrà diritto di vedere il suo rappresentante nominato quale Presidente del Comitato d'Indirizzo di cui al successivo articolo 14.**

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

<p>Ai membri del Consiglio di Amministrazione <b>non spetta alcuna remunerazione, fatto salvo il diritto</b> al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della carica.</p> <p>In caso di morte o di dimissioni di un membro, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad integrarsi mediante cooptazione degli aventi diritto o scegliendo la persona designata da chi aveva già designato il Consigliere venuto meno; il Consigliere cooptato resta in carica sino alla <b>scadenza del Consiglio che lo ha cooptato.</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, che può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri, ha il compito di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) gestire l'Associazione con tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, nel rispetto delle previsioni del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea;</li> <li>2) approvare i programmi di attività e la devoluzione delle somme a favore di specifiche attività;</li> <li>3) <b>determinare le quote associative uguali per tutti i Soci Ordinari e proporre all'Assemblea i contributi aggiuntivi dovuti da ciascun Socio Ordinario;</b></li> <li>4) predisporre il bilancio preventivo per l'approvazione entro il mese di <b>novembre</b> di ogni anno;</li> <li>5) predisporre il bilancio consuntivo per l'approvazione entro il mese di aprile di ogni anno;</li> <li>6) deliberare in merito alle domande di ammissione di altri Soci <b>Ordinari e dei Soci Tecnici;</b></li> <li>7) deliberare, a maggioranza di due terzi e con voto segreto, in merito all'esclusione dei soci per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità;</li> </ol>	<p>Ai membri del Consiglio di Amministrazione <b>spetta il diritto</b> al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della carica, con le modalità e nei limiti di legge.</p> <p>In caso di morte o di dimissioni di un membro, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad integrarsi mediante cooptazione degli aventi diritto o scegliendo la persona designata da chi aveva già designato il Consigliere venuto meno; il Consigliere cooptato resta in carica sino alla <b>prima successiva assemblea.</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della sua prima riunione, può nominare un suo Segretario, il quale dura in carica per la stessa durata del Consiglio stesso, assiste senza diritto di voto alla riunioni del Consiglio di Amministrazione, redige i verbali delle riunioni e coadiuva il Presidente nella gestione dei lavori del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, che può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri, ha il compito di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) gestire l'Associazione con tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, nel rispetto delle previsioni del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea;</li> <li>2) approvare i programmi di attività e la devoluzione delle somme a favore di specifiche attività;</li> <li>3) <b>proporre all'Assemblea le quote annuali per tutti i Soci ed i contributi aggiuntivi dovuti da ciascun Socio;</b></li> <li>4) predisporre il bilancio preventivo per l'approvazione entro il mese di <b>dicembre</b> di ogni anno;</li> <li>5) predisporre il bilancio consuntivo per l'approvazione entro il mese di aprile di ogni anno;</li> <li>6) deliberare in merito alle domande di ammissione di altri <b>Soci, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e deliberare l'ammissione dei Sostenitori;</b></li> <li>7) deliberare, a maggioranza di due terzi e con voto segreto, in merito all'esclusione dei soci per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità;</li> </ol>
---	--

- 8) nominare tra i suoi membri il Presidente ed un Vice Presidente;
- 9) nominare un Direttore, determinandone durata in carica, emolumento e competenze, oltre a quelle di cui al successivo articolo 13;
- 10) assumere, su proposta del Direttore, i provvedimenti necessari per la definizione e l'organizzazione della struttura operativa dell'Associazione, approvando i relativi regolamenti;
- 11) deliberare in ordine alla assegnazione a terzi della gestione totale o parziale delle attività del Museo;
- 12) deliberare su tutti gli argomenti che gli verranno sottoposti dal Presidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, compreso il Presidente.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione del presente statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, di colui che presiede la riunione.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario, **quest'ultimo ove nominato.**

#### **Art. 11 – Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e, previa delibera del Consiglio di Amministrazione stesso, convoca e presiede l'Assemblea.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

**Il Presidente** sovrintende la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione **ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'Associazione.**

**Il Presidente può assumere qualsiasi provvedimento ordinario che abbia carattere d'urgenza, riferendone al Consiglio di Amministrazione nella**

- 8) nominare tra i suoi membri il Presidente ed un Vice Presidente;
- 9) nominare un Direttore, determinandone durata in carica, emolumento e competenze, oltre a quelle di cui al successivo articolo 13;
- 10) assumere, su proposta del Direttore, i provvedimenti necessari per la definizione e l'organizzazione della struttura operativa dell'Associazione, approvando i relativi regolamenti;
- 11) deliberare in ordine alla assegnazione a terzi della gestione totale o parziale delle attività del Museo;
- 12) deliberare su tutti gli argomenti che gli verranno sottoposti dal Presidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, compreso il Presidente.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione del presente statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, di colui che presiede la riunione.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

#### **Art. 11 – Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e, previa delibera del Consiglio di Amministrazione stesso, convoca e presiede l'Assemblea.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

**Il Presidente, con il supporto del Segretario del Consiglio di Amministrazione, ove nominato,** sovrintende la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

**prima riunione successiva.**

**Art. 12 – Vice Presidente**

Le funzioni del Presidente, in ogni caso di sua assenza od impedimento, sono esercitate dal Vice Presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

**Il compimento di atti da parte del Vice Presidente comprova l'assenza e/o l'impedimento del Presidente.**

**Art. 13 - Direttore**

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne determina la durata in carica, la natura del rapporto contrattuale, l'emolumento e le attribuzioni.

**Il Direttore è a capo della struttura operativa dell'Associazione ed è responsabile della sicurezza ai sensi di legge.**

**Il Direttore inoltre, sotto l'alta vigilanza del Presidente al quale deve rispondere del proprio operato:**

- a) **provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;**
- b) **predispone Regolamenti di funzionamento dell'Associazione;**
- c) **collabora nella predisposizione:**
  - **del bilancio preventivo annuale nonché di documenti programmatici;**
  - **del bilancio d'esercizio e della relazione sull'attività svolta;**
- d) **cura l'attività dell'Associazione;**
- e) **firma la corrispondenza corrente, previa apposita delega conferitagli dal Presidente;**
- f) **svolge ogni altra funzione affidatagli dal Consiglio di Amministrazione, nonché tutte le operazioni non riservate specificatamente ad altri organi.**

**Il Direttore ha diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.**

**Art. 12 – Vice Presidente**

Le funzioni del Presidente, in ogni caso di sua assenza od impedimento, sono esercitate dal Vice Presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

**Art. 13 - Direttore**

Il Direttore è nominato, **su Proposta del Presidente**, dal Consiglio di Amministrazione che ne determina la durata in carica, la natura del rapporto contrattuale, l'emolumento e le attribuzioni.

**Il Direttore è responsabile della gestione ordinaria dell'Associazione, è a capo della struttura operativa dell'Associazione ed è responsabile della sicurezza ai sensi di legge.**

**Il Direttore opera sotto l'alta vigilanza del Presidente e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.**

#### **Art. 14 – Comitato dei Soci Tecnici**

**Il Comitato dei Soci Tecnici è composto da un rappresentante per ciascuno dei Soci Tecnici, dura in carica per un triennio, ed ha il compito di sottoporre al Consiglio di Amministrazione proposte in ordine all'allestimento del Museo ed alle manifestazioni da organizzare, nonché fornire, ove richiesto, tutto il supporto tecnico e di consulenza che l'esperienza dei Soci Tecnici è in grado di assicurare.**

**Il Comitato dei Soci Tecnici esprime pareri consultivi, non vincolanti, su tutti gli argomenti che vengono sottoposti alla sua attenzione dal Consiglio di Amministrazione.**

**Il Comitato dei Soci Tecnici elegge nel proprio seno un Coordinatore che ne convoca e ne presiede le riunioni. Il Presidente dell'Associazione ed il Direttore hanno diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato dei Soci Tecnici.**

**Il Coordinatore del Comitato dei Soci Tecnici è membro del Consiglio di Amministrazione.**

**Per l'operatività del Comitato dei Soci Tecnici si applicano per analogia le norme sopra previste per il Consiglio di Amministrazione.**

#### **Art. 15 – Revisori dei Conti**

**La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori **dei Conti** costituito da tre membri scelti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili e nominati ogni tre anni dall'Assemblea.**

**I Revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, redigere una relazione relativa ai bilanci annuali, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e**

#### **Art. 14 – Comitato d'indirizzo**

**Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato d'Indirizzo scegliendone i componenti tra personalità di particolare competenza nelle attività proprie dell'Associazione.**

**Il Consiglio, all'atto della nomina, stabilisce il numero dei componenti del Comitato d'Indirizzo; del Comitato d'Indirizzo devono far parte almeno due componenti espressi dai Sostenitori.**

**Il Comitato d'Indirizzo:**

**- dura in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato;**

**- ha il compito di sottoporre al Consiglio di Amministrazione proposte in ordine all'attività dell'Associazione, nonché di fornire, ove richiesto, tutto il supporto tecnico e di consulenza che l'esperienza dei suoi componenti è in grado di assicurare;**

**- esprime pareri, non vincolanti, sugli argomenti che vengono sottoposti alla sua attenzione dal Consiglio di Amministrazione;**

**- è presieduto dalla persona nominata dal Consiglio di Amministrazione che ne convoca e ne presiede le riunioni.**

**Il Presidente dell'Associazione ed il Direttore partecipano, alle riunioni del Comitato d'Indirizzo.**

**Il Presidente del Comitato d'Indirizzo partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.**

**Per l'operatività del Comitato d'Indirizzo si applicano per analogia le norme sopra previste per il Consiglio di Amministrazione.**

#### **Art. 15 – Collegio dei Revisori**

**La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori costituito da tre membri scelti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili e nominati ogni tre anni dall'Assemblea, **di cui uno con funzioni di Presidente.****

**I Revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, redigere una relazione relativa ai bilanci annuali, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e**

di controllo.

I Revisori **hanno diritto di partecipare**, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle assemblee.

Ai membri del Collegio di Revisori dei Conti spetta il diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della carica.

#### **Art. 16 – Recesso e diritti dei Soci al patrimonio sociale**

Ciascun Socio può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di associato presentando una comunicazione scritta da inviare al Consiglio di Amministrazione prima dell'approvazione del bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo a quello in corso.

Il Socio, **sia Ordinario che Tecnico**, che abbia comunicato il proprio recesso cessa di far parte dell'Associazione a far tempo dal 31 dicembre dell'anno in cui ha comunicato il recesso e resta comunque obbligato a corrispondere la quota dell'anno in corso, a versare tutti i contributi e ad effettuare tutte le prestazioni che si è impegnato ad eseguire nell'anno in cui comunica il recesso.

Al Socio, **sia Ordinario che Tecnico**, che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione non spetta alcun diritto al patrimonio sociale.

E' vietata la distribuzione ai Soci, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

#### **Art. 16 bis - Informativa**

I progetti di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, prima dell'espressione dell'avviso sugli stessi da parte dell'Assemblea dei Soci **Ordinari**, nonché la versione finale del bilancio preventivo e consuntivo, così come approvata dal Consiglio di Amministrazione, saranno inviati a tutti i soggetti contributori.

Il Presidente trasmette ai soci ordinari i documenti di volta in volta richiesti dai consiglieri di amministrazione da essi nominati, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura dell'Associazione.

#### **Art. 17 – Scioglimento e liquidazione**

In caso di scioglimento l'assemblea designa uno o più liquidatori determinandone i poteri.

di controllo.

I Revisori **partecipano**, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle assemblee.

Ai membri del Collegio di Revisori dei Conti spetta il diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della carica, **con le modalità e nei limiti di legge**.

#### **Art. 16 – Recesso e diritti dei Soci al patrimonio sociale**

Ciascun Socio può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di associato presentando una comunicazione scritta da inviare al Consiglio di Amministrazione prima dell'approvazione del bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo a quello in corso.

Il Socio che abbia comunicato il proprio recesso cessa di far parte dell'Associazione a far tempo dal 31 dicembre dell'anno in cui ha comunicato il recesso e resta comunque obbligato a corrispondere la quota dell'anno in corso, a versare tutti i contributi e ad effettuare tutte le prestazioni che si è impegnato ad eseguire nell'anno in cui comunica il recesso.

Al Socio **o il Sostenitore**, che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione non ha alcun diritto al patrimonio sociale.

E' vietata la distribuzione ai Soci, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

#### **Art. 17 – Informativa**

I progetti di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, prima dell'espressione dell'avviso sugli stessi da parte dell'Assemblea dei Soci, nonché la versione finale del bilancio preventivo e consuntivo, così come approvata dal Consiglio di Amministrazione, saranno inviati a tutti i soggetti contributori.

Il Presidente trasmette ai soci i documenti di volta in volta richiesti dai consiglieri di amministrazione da essi nominati, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura dell'Associazione.

#### **Art. 18 – Scioglimento e liquidazione**

In caso di scioglimento l'assemblea designa uno o più liquidatori determinandone i poteri.

**Il netto risultante dalla liquidazione** sarà devoluto **ad altra associazione con finalità analoghe con fini di pubblica utilità**, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 18 – Clausola compromissoria**

Le eventuali controversie che sorgessero fra i Soci o fra l'Associazione ed i Soci, anche se promosse da amministratori e Revisori, ovvero nei loro confronti, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, saranno decise da un Collegio arbitrale composto di tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Torino su richiesta della parte più diligente. I tre arbitri così nominati eleggeranno a maggioranza, al proprio interno, il Presidente del Collegio arbitrale.

Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabile e vincolante per le parti, in via irrituale, *ex bono et equo*, senza formalità di procedura e stabilendo chi deve farsi carico del costo dell'arbitrato.

Si applicano comunque, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

Non possono essere rimesse alla decisione arbitrale le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

#### **Art. 19 – Norme finali**

Per quanto non previsto dal presente statuto si richiamano i principi generali di diritto e le norme del Codice Civile in materia.

#### **Art. 20 – Norma transitoria**

**L'approvazione del presente statuto comporta la decadenza da Soci Ordinari dei soci non elencati al precedente articolo 5.**

Il Consiglio di Amministrazione in carica al momento dell'adozione del presente statuto **rimane in carica, per la sola gestione ordinaria, solo fino alla prima assemblea successiva alla approvazione del presente statuto da parte della Regione Piemonte.**

**Detta assemblea ,che dovrà comunque essere convocata entro quattro mesi dall'adozione del presente statuto.**

**Il beni residui al termine della liquidazione** saranno devoluti **ad altro Ente con analoghe finalità di pubblica utilità scelto dall'Assemblea**, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 19 – Clausola compromissoria**

Le eventuali controversie che sorgessero fra i Soci o fra l'Associazione ed i Soci, anche se promosse da amministratori e Revisori, ovvero nei loro confronti, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, saranno decise da un Collegio arbitrale composto di tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Torino su richiesta della parte più diligente. I tre arbitri così nominati eleggeranno a maggioranza, al proprio interno, il Presidente del Collegio arbitrale.

Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabile e vincolante per le parti, in via irrituale, *"ex bono et aequo"*, senza formalità di procedura e stabilendo chi deve farsi carico del costo dell'arbitrato.

Si applicano comunque, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

Non possono essere rimesse alla decisione arbitrale le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

#### **Art. 20 – Norme finali**

Per quanto non previsto dal presente statuto si richiamano i principi generali di diritto e le norme del Codice Civile in materia.

#### **Art. 21 Norme transitorie**

Il Consiglio di Amministrazione in carica nel momento dell'adozione del presente statuto **decade con l'approvazione dello statuto stesso ed il Presidente uscente deve provvedere alla tempestiva convocazione dell'Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; *medio tempore* la gestione ordinaria dell'Associazione compete al Consiglio decaduto in regime di *prorogatio***

**La composizione del Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 10 del presente statuto è subordinata al fatto che gli aventi diritto alla rappresentanza in Consiglio siano divenuti soci dell'Associazione. In caso contrario, il Consiglio sarà composto unicamente dai Consiglieri designati dagli Enti e Società già divenuti soci e verrà poi ampliato in ragione delle successive adesioni e designazioni.**

**Coloro che, alla data di adozione del presente statuto, fanno parte dell'Associazione quali Soci Tecnici, hanno diritto di assumere la qualifica di Sostenitori, purché ne facciano richiesta entro i successivi sei mesi; in mancanza, si intendono decaduti a far tempo dalla data di adozione del presente statuto.**